

Deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 16/04/2010

**Oggetto: Integrazione saldo del programma Monte Nock Ruffrè Mendola S.r.l., per la stagione invernale 2008/2009.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 dd. 04.06.2008 la quale affidava alla Monte Nock Ruffrè Mendola S.r.l. l'attività di interesse pubblico volta alla valorizzazione turistica del territorio del Comune di Ruffrè Mendola e, in particolare, l'attività di gestione dell'impianto di risalita "M167F – Monte Nock Ruffrè" e, contestualmente, approvava lo schema del disciplinare che regola i rapporti tra Comune e Società Monte Nock Ruffrè Mendola S.r.l.;

Richiamato il disciplinare stipulato in data 04.11.2008 rep. n. 70 nel quale si prevede l'obbligo da parte della Monte Nock Ruffrè Mendola S.r.l. di trasmettere al Comune di Ruffrè Mendola una relazione programmatica che illustri le principali attività per la futura stagione invernale ed, eventualmente, il budget di cui la Società ha necessità per coprire la differenza tra le entrate e i costi della gestione operativa (costi di produzione e entrate di produzione);

Considerato che, per la stagione invernale 2008/2009 il primo programma dell'attività datato 10.11.2008 è stato approvato con il conchiuso n.5 in data 7 gennaio 2009 dalla Giunta comunale;

Richiamata la precedente propria deliberazione n.20 del 12 marzo 2009 nella quale:

- si approvava la relazione della Monte Nock Ruffrè Mendola S.r.l. sull'andamento della stagione invernale 2008/2009, datata 09.03.2009 e assunta al protocollo comunale il giorno 09.03.2009 al numero 534;
- si riconosceva e si liquidava il contributo di euro 11.206,83 (oltre ritenuta d'acconto del 4% pari ad euro 448,27) alla Monte Nock Ruffrè Mendola S.r.l., corrispondente alla prima rata di cui all'art.17 del disciplinare già citato, equivalente alla metà della differenza prevista tra le spese di produzione e le entrate di produzione per la stagione invernale 2008/2009;

Acquisito in data 9.12.2009 al numero di protocollo 2960 la relazione a consuntivo della stagione invernale 2008/2009 da parte della Monte Nock S.r.l., che evidenzia ricavi per euro 52.328,58 e costi complessivi per euro 77.222,24;

Preso atto che il budget di cui la Società ha necessità per coprire la differenza tra le entrate e i costi della gestione operativa (costi di produzione e entrate di produzione) ammonta ad euro 24.893,66, superando, pertanto, di euro 2.480,00 la previsione indicata e approvata con la propria deliberazione n.20/2009 già citata;

Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n.85, dd. 9 dicembre 2009 si è riconosciuto alla Monte Nock Ruffrè Mendola S.r.l. l'importo di euro 11.206,83 a saldo della stagione invernale 2008/2009, rinviando l'eventuale riconoscimento della differenza di euro 2.480,00 a opportune e necessarie giustificazioni circa l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle spese medesime;

Vista l'integrazione alla relazione consuntivo 2008-2009 redatta dall'amministratore unico, dott. Andrea Bosetti di data 18 dicembre 2009, assunta al protocollo comunale il 25 gennaio 2010 al n. 185 che spiega le cause dei costi superiori rispetto a quanto preventivato;

Proposto di integrare la somma liquidata con la richiamata deliberazione n. 85 di data 9 dicembre 2009, riconoscendo la differenza di euro 2.480,00 sulla base delle giustificazioni presentate dall'amministratore unico nell'integrazione alla relazione consuntivo 2008-2009;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stata acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa e sono stati espressi sfavorevolmente i pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnico amministrativa, ai sensi dell'art. 81 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con d.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L rispettivamente dal Responsabile del Servizio finanziario e dal Segretario comunale;

Visto il bilancio comunale e relativi allegati, approvato per l'anno in corso con deliberazione consiliare n. 37 dd. 22/12/2009;

Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 11/03/2010;

Visto Il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. **di approvare**, per le motivazioni in premessa esposte, l'integrazione alla relazione a consuntivo della Monte Nock Ruffrè Mendola S.r.l. sull'andamento della stagione invernale 2008/2009, assunta al protocollo comunale il giorno 25.01.2010 al numero 185;
2. **di riconoscere**, per le motivazioni in premessa esposte, l'integrazione al contributo già assegnato con deliberazione giuntale n. 85/2009, di euro 2480,00 oltre ritenuta d'acconto del 4% pari ad euro 99.19 alla Monte Nock Ruffrè Mendola S.r.l.;
3. **di dare atto che** l'importo di euro 2579,19 (2480,00 + 4% ) è impegnata al capitolo 2490 intervento 1.07.01.05 del bilancio di previsione in conto residui;
4. **di autorizzare** il Responsabile del Servizio finanziario a liquidare l'importo di cui al punto precedente;
5. **di comunicare** la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79 del T.U. 01.02.2005, n. 3/L;
6. **di dare atto** che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
7. **di dare atto**, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L,;

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett.b) della L. 1034/1971;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.